

e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;

g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. [...]”.

Orbene.

Dall'esame dell'elenco “dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) - anno scolastico 2016/2017” relativo alla scuola Primaria, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (all. n. 4 al ricorso), emerge che alcuni docenti con punteggio inferiore rispetto all'odierna attrice (avente 39 punti) hanno ottenuto l'assegnazione di sede presso l'Ambito Territoriale Sicilia 0010, indicato con priorità da essa ricorrente nella domanda di mobilità.

In particolare va osservato che i docenti indicati a pag. 3 del ricorso, cui è stata assegnata sede ricompresa nell'Ambito Sicilia 0010 o in altri Ambiti indicati con preferenza dalla ricorrente, hanno un punteggio inferiore a quello posseduto dalla medesima, e non risultano titolari di precedenza - *ad eccezione di Barrano Monica, che risulta titolare di precedenza quale “Coniuge di Militare o di categoria equiparata (art. 13 del CCNI comma 1 punto VI)”* - né risultano appartenenti a categorie o fasi prioritarie rispetto a quella della prof.ssa [redacted] la quale ha partecipato alla fase B della mobilità territoriale, in relazione a quanto disposto dalla disciplina sopra richiamata.

Tale disparità di trattamento, invero, va rilevata non soltanto con riguardo al primo Ambito di preferenza scelto dalla docente, ma anche con riguardo ad altri Ambiti territoriali Siciliani, scorrendone l'ordine di preferenza.

Alla luce di quanto esposto, sulla base di una *summaria cognitio*, va ritenuto che l'Amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria basato sul punteggio posseduto dal docente nella singola classe di concorso, essendo stato disatteso, nell'attuare la fase B delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, l'ordine degli Ambiti indicati nella domanda presentata dalla ricorrente, in tal modo realizzandosi una violazione non solo delle disposizioni *ex lege* n. 107/2015 sopra richiamate, ma



anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

E invero, il criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria vincola l'Amministrazione anche nella procedura in esame - *fondata su graduatorie formate sulla base dell'anzianità, titoli di servizio, condizioni personali e familiari dei docenti, con riguardo ai quali sono predeterminati specifici punteggi* - ed è manifestazione del principio meritocratico, ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni *ex lege* 107/2015, il "*criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente*" (cfr. C. Cost. n. 41/2011).

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, non costituendosi, non ha offerto nell'odierno giudizio alcuna ricostruzione alternativa circa le modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i rispettivi Ambiti territoriali di trasferimento.

Per le ragioni su esposte, sulla base di una *summamaria cognitio*, sussiste il *fumus boni iuris*, non trovando giustificazione la mancata assegnazione della ricorrente all'Ambito Sicilia A0010.

Allo stesso modo, nella fattispecie in esame ricorre anche il *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore che il diritto azionato subisca, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, un pregiudizio imminente e irreparabile, ulteriore condizione richiesta ai fini della emissione del provvedimento d'urgenza.

E invero, la ricorrente per l'anno scolastico 2017/2018 non ha ottenuto assegnazione provvisoria presso la provincia di Catania, come precisato a verbale di prima udienza, per cui attualmente presta servizio presso una sede di lavoro (Torino) distante ben km 1.500 dal Comune di residenza (Misterbianco) e dal proprio nucleo familiare, costituito da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (*v. stato di famiglia prodotto all'udienza del 25/01/2018*), e dal coniuge, il quale è impossibilitato a seguirla in quanto impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa presso il comune etneo, con conseguente pregiudizio per l'unità della famiglia.

Sono, quindi, gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] anni, in considerazione della notevole distanza tra luogo di lavoro e di residenza



della famiglia, che rende difficoltosi ed economicamente onerosi gli spostamenti.

In considerazione della concreta situazione personale della ricorrente, come sopra descritta, va riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - *come affermato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità* - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Ricorre, quindi, anche il requisito del *periculum in mora*.

L'istanza cautelare, pertanto, merita accoglimento.

Va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una scuola Primaria dell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, su posto comune, e, per l'effetto, va ordinato alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito.

La domanda di risarcimento del danno, invece, non può trovare accoglimento considerate l'assenza di allegazione e prova di un danno ingiusto risarcibile nonché l'impraticabilità in sede cautelare della tutela risarcitoria, stante la mancanza del requisito di irreparabilità del pregiudizio.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate.

P.Q.M.

Visto l'articolo 700 c.p.c.:

Dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una scuola Primaria dell'Ambito Territoriale Sicilia 0010, su posto comune, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito;

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Si comunichi.

Catania, 29/01/2018

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu

